



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta accelerata, bandita ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 s.m.i., per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione ibrida, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, co. 4, lett. b) del medesimo D.Lgs.

Procedimento n. N155S21 - CIG: 9155214199

SOMMARIO:

PREMESSE.....	2
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI E MODIFICHE	4
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
4. REQUISITI GENERALI	8
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
6. AVVALIMENTO	11
7. SUBAPPALTO	12
8. GARANZIA PROVVISORIA	12
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
12. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA	22
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
15. COMMISSIONE DI GARA	24
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	24
17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	25
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
19. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	27
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	27
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	29
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	29
26. ACCESSO AGLI ATTI	30
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30
29. ALLEGATI	31

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 4990 del 24/03/2022, Nucleco S.p.A. ha deliberato di affidare un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di noleggio a breve termine, senza conducente, di veicoli ad alimentazione ibrida, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali di cui ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. 17 giugno 2021 (specie lett. D), pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021 e disponibile presso il seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/2021-07-02_cam_veicoli.pdf

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 s.m.i., con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (d'ora in poi solo Codice)

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio nazionale, codice NUTS IT

CIG: 9155214199

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Chiara Annalisa Bufacchi (bufacchi@nucleco.it)

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato tecnico e prestazionale;
- schema di accordo quadro;
- protocollo di legalità applicato dalle società del gruppo Sogin S.p.a.;
- modello della domanda di partecipazione;
- modello di DGUE - documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- modello per la presentazione dell'offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Fornitori – Bandi e Avvisi) – Procedimento n. N155S21, al seguente link: <https://www.nucleco.it/it/fornitori/Pagine/Bandi-e-avvisi.aspx>

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo nucleco@pec.nucleco.it fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale di Nucleco presso il seguente link: <https://www.nucleco.it/it/fornitori/Pagine/Bandi-e-avvisi.aspx>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale per verificare le comunicazioni di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC nucleco@pec.nucleco.it (indicando nell'oggetto gli estremi della presente procedura di gara) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI E MODIFICHE

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione ibrida, in favore delle società Nucleco, secondo quanto specificato nell'allegato "Capitolato tecnico e prestazionale" e nello "Schema di accordo quadro" allegato.

L'accordo quadro disciplina l'affidamento dei singoli contratti di noleggio a breve termine che dovessero rendersi necessari nello svolgimento delle attività di Nucleco, entro il termine di durata dell'accordo quadro, sulla base degli ordini di servizio che saranno trasmessi all'operatore economico con il quale sarà stipulato l'accordo medesimo.

In particolare, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro avranno ad oggetto il noleggio a breve termine degli automezzi ad alimentazione ibrida richiesti da Nucleco per soddisfare le esigenze di mobilità dei propri dipendenti e collaboratori in tutto il territorio nazionale.

Gli automezzi oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nell'allegato "Capitolato tecnico e prestazionale".

Il tutto per un importo complessivo massimo stimato posto a base di gara pari ad **€ 400.115,79**, oltre IVA come per legge, dato dalla somma dei canoni di noleggio stimati per ogni tipologia di

veicolo che Nucleco si riserva di noleggiare nel periodo di durata dell'accordo quadro secondo le proprie future esigenze.

Il quantitativo presunto dei veicoli ad alimentazione ibrida da noleggiare è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di Nucleco. Tale stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la stazione appaltante medesima. L'aggiudicatario non potrà dunque avanzare alcuna pretesa nel caso in cui, alla scadenza naturale dell'accordo quadro, il numero dei mezzi in concreto noleggiato da Nucleco risulti inferiore ai quantitativi stimati.

Il contratto sarà compensato "a misura" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee) e dell'art. 59, co. 5-bis del Codice, mediante offerta a prezzi unitari.

Il prezzo complessivo offerto comprende i servizi e le prestazioni che saranno effettuati dall'aggiudicatario in virtù dell'accordo quadro, come stabilito nell'allegato "Capitolato tecnico e prestazionale".

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della sostanziale unicità della prestazione richiesta che, altrimenti, non sarebbe funzionale e coerente con le esigenze di Nucleco e con le caratteristiche del servizio medesimo.

Considerata la sostanziale omogeneità funzionale dei servizi di noleggio, ai sensi del disposto dell'art. 48, co. 2 del Codice, le prestazioni fatte oggetto di affidamento si intendono tutte come parti componenti della medesima prestazione principale, identificata con il codice CPV 60170000-0 (Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri, ma senza autista). Ne consegue l'impossibilità di partecipare alla presente gara in ATI di tipo verticale.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione ibrida	60170000-0 (senza autista)	P	
Importo totale soggetto a ribasso				400.115,79
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
Importo complessivo a base di gara				400.115,79

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli importi a base d'asta costituiti dai singoli canoni giornalieri di noleggio sono stati calcolati considerando: a) tutti gli elementi e servizi base che costituiscono un canone di noleggio giornaliero (come meglio elencati nell'art. 3 del "Capitolato tecnico e prestazionale"); b) in assenza di prezzi di riferimento, gli esiti della precedente procedura di gara.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari a € 0,00 (zero).

Il concorrente dovrà pertanto indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera che intende dedicare al servizio e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno per la parte non rientrante nelle categorie escluse dall'art. 95, co. 10, del codice (forniture senza posa in opera).

2.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

2.2 OPZIONI E MODIFICHE

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, co. 11, del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) del Codice.

L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, limitatamente ai canoni giornalieri di noleggio, per variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Lo schema di accordo quadro prevede clausole di revisione dei prezzi.

Nucleco si riserva di prorogare la durata del medesimo Accordo Quadro nel caso in cui, allo scadere del suo termine di durata, non sia stato esaurito il corrispondente importo complessivo massimo. L'eventuale proroga verrà disposta da Nucleco nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa. Ciò avverrà su comunicazione scritta di Nucleco che verrà inviata al fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del biennio di durata dell'accordo.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (esclusivamente in ATI di tipo orizzontale non essendo previsti servizi secondari), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità applicato dalle società del gruppo Sogin S.p.a. e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità l'**iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria è rappresentato da un **fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, complessivamente pari a € 800.000 (ottocentomila/00)** IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici dotati di solidità economico-finanziaria sviluppata nel settore oggetto dell'affidamento. Il requisito risulta proporzionato al valore dell'accordo quadro ed è tale da assicurare che i concorrenti riescano a far fronte all'impegno prescritto dall'accordo quadro medesimo, garantendo al tempo stesso un'ampia partecipazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore dei servizi di noleggio di autoveicoli.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ORIZZONTALI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente **punto 5.1** deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al precedente **punto 5.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al precedente **punto 5.3** deve essere posseduto da ciascun operatore economico che partecipa al raggruppamento temporaneo.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente punto 5.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3, devono essere posseduti:

- 1) per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- 2) per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo al possesso della valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore dei servizi di noleggio di autoveicoli è attestato e verificato in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;

- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3 anche mediante ricorso all'avvalimento. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

7. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione dell'appalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Trova applicazione l'art. 105 del Codice, così come da ultimo novellato dalla L. 23 dicembre 2021 n. 238 (cd. Legge europea 2019 – 2020).

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una **garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice, **di importo pari a 8.000,00 €** (euro ottomila/00). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, co. 7 del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul seguente IBAN: IT61K0306938880100000000866;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Nucleco S.p.A.);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite nella documentazione di gara in una delle seguenti forme:

- a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Altrimenti, la garanzia può essere trasmessa su apposito supporto informatico da inserire nella "Busta A":
- b) in originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nella documentazione di gara il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, co. 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, co. 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 presso:

NUCLECO S.p.A. – Ufficio Protocollo - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma (RM)

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 29 Aprile 2022, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato, pena l'irricevibilità dell'offerta medesima.

Il personale addetto (di Nucleco o del C.R. ENEA Casaccia) rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura:

"Rif. N155S21 – CIG n. 9155214199 – Procedura aperta accelerata per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione ibrida – Scadenza offerte: 29 Aprile 2022 – NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**
- **“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”**

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, tale da comprometterne la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Le suddette dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti in allegato e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.nucleco.it>: - Sezione FORNITORI – BANDI E AVVISI – Procedimento n. N155S21, dove è pubblicata tutta la documentazione di gara e gli atti successivi.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché come deve essere inviata la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Busta A la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale copia conforme all'originale della procura;
- 2) DGUE;
- 3) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui al punto 8;
- 5) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui al punto 9;
- 6) protocollo di legalità applicato dalle società del gruppo Sogin S.p.a. sottoscritto per accettazione delle clausole ivi riportate;
- 7) (eventuale) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 12.3;
- 8) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 12.4;

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in conformità al **modello allegato n. 1**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto-legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del

Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara inoltre quanto espressamente formulato nel modello allegato n. 1, i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda, oltre alla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, anche copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, applicando sulla domanda stessa la marca da bollo da € 16,00.

La domanda di partecipazione deve essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui al **modello allegato n. 2**. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento.

12.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,

se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

La "Busta B" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in conformità al **modello allegato n. 3**. L'offerta è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente punto 12.1 e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) prezzi unitari, scritti in cifre e in lettere, del canone giornaliero offerto (nella **colonna B** del modello) per ciascuna tipologia di veicolo richiesto e per ciascuna percorrenza chilometrica prevista da Nucleco, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) ciascuno dei prezzi unitari offerti per ogni singola tipologia di veicolo e per ciascuna percorrenza chilometrica prevista da Nucleco dovrà essere moltiplicato per il corrispondente numero di giorni di noleggio complessivamente stimato dalla stazione appaltante (nella **colonna A** del modello) al fine di quantificare (nella **colonna C** del modello stesso) il costo complessivo di noleggio di ciascuna tipologia di veicolo;
- c) la somma delle suddette voci complessive di costo (formulate nella colonna C del modello) dovrà infine essere riportata nell'ultima **casella D** del modello stesso. Tale cifra, rilevante ai fini della aggiudicazione della commessa, dovrà essere inferiore (o almeno pari) alla base d'asta di **400.115,79 euro**, pena l'esclusione dalla gara.

Nell'indicazione dei prezzi unitari – e nelle operazioni di calcolo dei relativi prezzi complessivi – **verranno prese in considerazione solo le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dei decimali in eccesso e senza alcun arrotondamento.**

Qualora vi sia discordanza tra il costo unitario espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quest'ultimo. La commissione di gara, sulla base dei prezzi unitari offerti, provvederà a verificare la correttezza degli importi indicati nella **colonna C** del modello d'offerta e della relativa somma, provvedendo altresì a correggere eventuali refusi prima di passare alla successiva **individuazione del miglior ribasso percentuale unico offerto in gara.**

I costi unitari indicati nell'offerta del concorrente che avrà formulato (nella **casella D**) il costo complessivo più conveniente per la stazione appaltante – e dunque anche il miglior ribasso unico percentuale (che verrà calcolato dalla commissione di gara) – saranno presi in considerazione dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'accordo quadro ai fini della stipula dei successivi contratti applicativi di noleggio.

L'offerta economica dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi prescritti dall'art. 95, co. 10 del Codice:

- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) la stima dei costi della manodopera.

La stazione appaltante si riserva fin d'ora di chiedere al concorrente aggiudicatario ogni documentazione utile a comprovare che il costo del personale indicato nell'offerta non sia inferiore ai minimi salariali retributivi previsti nelle pertinenti tabelle di cui all'art. 23, co. 16, del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Saranno escluse le offerte che non contemplino tutte le tipologie di veicoli in gara e non siano rispondenti a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella presente procedura ovvero non rispettino le caratteristiche minime o le condizioni di fornitura stabilite nel capitolato tecnico e nel presente disciplinare o che offrano i servizi con modalità difformi, in senso peggiorativo o derogatorio, da quanto stabilito nella documentazione di gara.

Saranno invece ammesse le offerte che, pur rispettando tutte le prescrizioni tecniche prefissate dalla stazione appaltante, mettano a disposizione di Nucleco, in sede di esecuzione, eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi che rientrano nell'organizzazione standard del servizio offerto dal concorrente e che risulti coerenti alla documentazione di gara, senza ulteriori oneri a carico di Nucleco, nel senso che detti servizi rientrano nell'organizzazione del noleggio offerto in sede di gara e compresi nei prezzi unitari di aggiudicazione.

In caso di concorrente plurisoggettivo, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del soggetto medesimo, secondo quanto già previsto nel precedente punto 12.1.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del Codice, attese le caratteristiche altamente standardizzate delle forniture e dei servizi in oggetto. Pertanto, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso unico percentuale, come calcolato dalla commissione di gara sulla base dei singoli prezzi unitari offerti per il canone di noleggio giornaliero di ciascuna tipologia di veicolo messa a gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Nucleco non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula dei contratti per decisione motivata di Nucleco gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula dell'accordo quadro non potranno vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

15. COMMISSIONE DI GARA

Le offerte pervenute entro il termine tassativo e con le modalità descritte nei paragrafi precedenti saranno valutate, sia per la Documentazione Amministrativa, sia per l'Offerta Economica, da una commissione di gara nominata da Nucleco allo scadere del termine per la presentazione delle offerte e conformemente alle prescrizioni dell'art. 77 del Codice.

Il RUP si avvale dell'ausilio di tale commissione ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 09 maggio 2022, alle ore 10:00, presso la sede di Nucleco e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega e documento di identità. Le operazioni di gara avranno luogo anche nel caso in cui nessuno dei concorrenti sia presente.

Al fine partecipare alla seduta pubblica di gara, ciascun concorrente dovrà trasmettere con almeno 48 ore di anticipo, al seguente indirizzo e-mail cantele@nucleco.it, il nominativo e il documento di identità del soggetto interessato, necessario per ottenere il permesso d'ingresso al Centro Ricerche Casaccia di ENEA, all'interno del quale è ubicata la sede di Nucleco. Il documento in originale sarà consegnato, il giorno della seduta di gara, al personale della sicurezza presente all'ingresso del Centro Ricerche. Tutti i partecipanti dovranno essere

muniti, oltre che del documento in corso di validità, anche del GREEN PASS o tampone valido 48H. In mancanza, non sarà consentito l'accesso. Non è possibile accedere al Centro Ricerche con bagagli e macchine fotografiche; i computer in entrata verranno registrati. Per giungere alla sede di Nucleco, dopo l'ingresso al Centro Ricerche, non è disponibile alcuna navetta di collegamento. Pertanto, qualora si volesse utilizzare il proprio mezzo di trasporto all'interno del Centro Ricerche, sarà necessario specificare in anticipo anche la relativa targa, diversamente non sarà consentito l'accesso del veicolo. Si consiglia di svolgere i controlli d'ingresso al Centro Ricerche con congruo anticipo rispetto all'orario della seduta di gara.

La prima seduta di gara, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale di Nucleco. Le successive sedute sono comunicate con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data fissata.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a siglare la documentazione amministrativa presentata sulla prima pagina di ciascun documento rilegato.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.L. 32/2019 e dell'art. 133, co. 8 del Codice, procedendo prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Terminate le operazioni di cui sopra, la commissione di gara procede sempre in seduta pubblica all'apertura delle "Buste B" contenenti l'offerta economica di ciascuno dei concorrenti.

Verificata la conformità della documentazione ivi contenuta alle prescrizioni di gara, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 13, la commissione provvederà a calcolare il ribasso unico percentuale offerto da ciascun concorrente ammesso, dando lettura dei prezzi unitari offerti, dei costi complessivi dichiarati nelle offerte e della conseguente graduatoria provvisoria di gara.

Nel caso in cui le prime offerte in graduatoria presentino il medesimo ribasso unico percentuale, i relativi offerenti, su richiesta della stazione appaltante, saranno chiamati a presentare un'offerta migliorativa dei prezzi unitari entro 5 giorni dalla richiesta scritta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio pubblico per individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nel punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria provvisoria di gara e, a seconda del numero delle offerte ammesse – laddove in numero pari o superiore a cinque – individua, ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del Codice la soglia di anomalia per l'individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di congruità (fatta comunque salva la facoltà

per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non conformi alle prescrizioni di gara;
- presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di elementi univoci, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per tutte le suddette attività svolte dalla commissione di gara verrà redatto apposito verbale.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione di gara, in seduta riservata, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa siglata dalla stessa commissione nella prima seduta pubblica di gara;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo, anche il secondo in graduatoria, individuato fin d'ora ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11 laddove ciò si renda necessario;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nelle operazioni di calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione solo le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dei decimali in eccesso e senza alcun arrotondamento.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche di legge nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita altresì, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, l'elenco dettagliato e aggiornato di tutti i propri uffici di noleggio dislocati sull'intero territorio nazionale, da cui si evinca, tra l'altro, anche la presenza negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie di cui al successivo punto 24.

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico bancario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 1.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato. La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'accordo quadro.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'accordo quadro e i successivi contratti applicativi di noleggio sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'accordo quadro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'accordo quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni relative ai singoli contratti attuativi siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza dei contratti medesimi.

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del Codice, per l'esecuzione dell'accordo quadro è richiesto, durante tutto il periodo di durata dello stesso, che l'aggiudicatario abbia la disponibilità di uffici di noleggioro dislocati in tutto il territorio nazionale e, in particolare, presso gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle, oltre che presso le stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Palermo Centrale, Napoli Centrale, Bari Centrale e Bologna Centrale, pena la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante presso il seguente link: <https://www.nucleco.it/it/azienda/organizzazione/Pagine/Modello-organizzativo-e-codice-etico.aspx>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità contemplate nella L. 7 agosto 1990 n. 241 e nel relativo regolamento attuativo di cui al d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del d.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti da Nucleco S.p.A. nel ruolo di Titolare del trattamento (Titolare), nell'ambito della stipula e gestione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (Contratti), sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente in accordo alle finalità stabilite dai Contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi del Titolare previsti da disposizioni di legge. I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o se conservati per periodi più lunghi in ragione di obblighi legali o per la tutela dei diritti del Titolare, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative previste, al fine della loro protezione, dal GDPR.

Al riguardo si precisa che:

- qualora previsto, il trattamento è necessario all'esecuzione dei Contratti, di cui l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, è parte;
- qualora previsto, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto, quale operatore del settore della gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare, il Titolare è soggetto agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101);
- l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza di un trattamento dei suoi dati personali, i diritti previsti dal GDPR;
- il Titolare del trattamento, qualora richiesto dalla natura dei dati personali nonché dalle caratteristiche dei trattamenti, si riserva la facoltà di nominare l'Appaltatore nel ruolo di Responsabile del Trattamento, secondo le indicazioni del GDPR;

- l'Appaltatore è informato che, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare rappresentato dal mantenimento in sicurezza della sede industriale e di tutte le aree e cantieri esterni in cui Nucleco opera, sono attivi un servizio di vigilanza e un sistema di videosorveglianza operativi H24.

Il Titolare del trattamento dei dati personali Nucleco S.p.A., con sede legale in Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma (RM), ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo di posta elettronica: DPO@nucleco.it.

29. ALLEGATI

1. Modello della domanda di partecipazione;
2. Modello di DGUE - documento di gara unico europeo in formato elettronico;
3. Modello per la presentazione dell'offerta economica;
4. Schema di accordo quadro;
5. Capitolato tecnico e prestazionale;
6. Protocollo di legalità applicato dalle società del gruppo Sogin S.p.a.

Roma, 25/03/2022

NUCLECO S.P.A.

Il RUP

L'AMMINISTRATORE DELEGATO